



CENTRO VELICO PIOMBINESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Since 1950

STATUTO

L'associazione Centro Velico Piombinese Associazione Sportiva Dilettantistica, costituita in data 12 maggio 1950, con sede legale in Piombino Località Baratti 7/A, è retta dal presente Statuto unitamente ai Regolamenti Interni, del CONI, della Federazione Italiana Vela a cui è affiliata e della stessa associazione.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dell'Organismo Affiliante per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21

L'associazione è iscritta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento legislativo attribuisce a tale qualifica.

L'associazione non ha scopo di lucro e destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

In tutti gli atti e nella corrispondenza, che potrà essere trasmessa per e-mail, può essere apposta l'indicazione "associazione sportiva dilettantistica" anche mediante l'utilizzo dell'acronimo ASD

Art. 1 Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART.2 Scopo

L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione dell'attività sportiva dilettantistica, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività dello sport della vela e del diporto velico.

Nei limiti previsti dall'art 9 D.lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, è facoltà dell'associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: attività ricreativa, attività marinesche, gestione di un posto di ristoro e deposito attrezzature per i propri soci.

L'associazione potrà istituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART.3 Colori e guidone

I colori dell'associazione sono bianco e azzurro.

Il guidone ha forma triangolare o di triangolo ondulato, per metà azzurro e l'altra metà bianco in senso verticale.

In campo azzurro figura una stella bianca a cinque punte e le iniziali dell'associazione (CVP) anch'esse in bianco.

ART.4 Soci

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di soci.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta, adottando l'apposito modulo sociale, al Consiglio Direttivo. Possono essere soci tutti coloro, senza discriminazioni di sesso, razza, età, nazionalità, che ne facciano espressa domanda, che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile, sportiva e che siano accettati dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata compilando in ogni sua parte l'apposito modulo redatto dall'associazione comprensivo della dicitura: "autocertificazione di atto di notorietà carichi pendenti e casellario giudiziale" (art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 agg. Alla legge 183 del 12.11.2011) e dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica con espressa autorizzazione a utilizzare lo stesso per ogni comunicazione sociale, comprese le convocazioni delle assemblee.

La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale; quest'ultimo, fino al compimento della maggiore età, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il socio minorenne acquista il diritto all'elettorato passivo, con il compimento della maggiore età

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

La qualifica di socio si acquisisce solo a seguito di espressa delibera di ammissione da parte del consiglio direttivo che sarà messa entro max 60 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. L'associazione comunicherà l'esito al richiedente sia verbalmente che per scritto e, se accetta la domanda, acquisirà di diritto la qualifica di socio.

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, salvo il caso di recesso o di esclusione, e non è in nessun caso trasmissibile a terzi. I soci sono distinti nelle seguenti categorie: fondatori, onorari e ordinari.

- sono soci fondatori quelle persone che presero l'iniziativa della fondazione della società e la costituirono di fatto;

- sono soci onorari quelle persone che per speciali benemeritenze sportive, verso la città, la società o la nazione, se ne siano rese degne. La nomina a socio fondatore e onorario viene ratificata dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo.

- sono soci ordinari tutti gli altri.

ART. 5 Ammissione e dimissione

La domanda di ammissione sarà affissa all'albo della associazione e analizzata dal consiglio direttivo; entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, essa dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo e della decisione deve essere data comunicazione al richiedente, anche verbalmente. Con l'accettazione, il richiedente acquisisce, ad ogni effetto, la qualifica di associato.

La qualità di socio decorre dal primo dell'anno in corso e si intende continua di anno in anno, salvo dimissioni presentate per iscritto al consiglio direttivo.

ART. 6 Quote sociali

I soci fondatori e onorari sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

I soci ordinari pagano una quota annua comprensiva del tesseramento della Federazione Italiana Vela.

I nuovi associati pagano una quota di ingresso una-tantum oltre a quella annua.

Per diffondere e favorire l'avviamento allo sport della vela, i soci minorenni pagano una quota ridotta. Ciò in relazione alle finalità istituzionali e agli scopi statutari, diretti ad incentivare la diffusione della pratica sportiva della Vela, in particolare da parte dei giovani, specialmente dei minori di età.

Dette quote saranno definite dal Consiglio Direttivo annualmente.

ART. 7 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a frequentare i locali e le attrezzature sociali nel modo stabilito dal regolamento interno.

Hanno diritto di voto (attivo e passivo) tutti i soci maggiorenni in regola con le quote sociali, non morosi.

I soci dovranno pagare la loro quota annuale e qualsiasi altra somma dovuta, entro il 30 giugno di ogni anno, nel caso di ritardo dal 1° luglio al 31 dicembre la quota è incrementata del 50%.

Il mancato pagamento entro l'anno di competenza prevede la radiazione dal circolo, salvo sempre i diritti del circolo a rivalersi di quanto dovuto.

I nuovi soci ammessi, al momento del ricevimento dell'esito positivo della loro domanda, dovranno mettersi in regola con il pagamento della quota sociale e della quota di ingresso entro 5 giorni lavorativi.

ART. 8 Clausola compromissoria

Tutte le controversie sportive insorgenti tra l'Associazione ed i soci, dipendenti, e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto della Federazione Italiana Vela.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 9 Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) Le Assemblee dei soci;
- b) il Presidente dell'associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo è composto da:

1. Presidente
2. Vice-Presidente
3. Segretario
4. Cassiere
5. Direttore Sportivo
6. Consigliere
7. Consigliere

Al Segretario può essere attribuito anche l'incarico di Cassiere.

Tutte le cariche sono onorifiche e devono essere attribuite dai componenti del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per il quadriennio di un ciclo olimpico e sono rieleggibili.

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo, l'assemblea ordinaria di fine mandato convocata entro il 31 dicembre, nominerà una commissione elettorale, composta da tre soci, col compito di definire i nuovi candidati.

Art. 10 Assemblea dei soci: Convocazione e funzionamento

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

All'assemblea partecipano tutti i soci aventi diritto di voto.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

L'assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. In caso di impedimento di quest'ultimo è convocata dal membro più anziano del consiglio direttivo.

L'assemblea dei soci deve essere, in ogni caso convocata quando:

- venga inoltrata formale richiesta al consiglio direttivo da parte degli associati che rappresentano almeno il 40% dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 8 del presente statuto, i quali dovranno sottoporre al Consiglio direttivo gli argomenti all'ordine del giorno;

- sia richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo.

In tali casi il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà procedere alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla richiesta stessa.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede legale o in altra sede purché nel medesimo comune.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un'ora dalla prima convocazione.

La convocazione deve essere inviata ai soci utilizzando la e-mail dagli stessi dichiarata al momento dell'ammissione e pubblicata sul sito dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Ogni partecipante all'assemblea ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione e sullo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente 3/4 più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Nel caso sia richiesta l'assemblea straordinaria dai soci si seguiranno le modalità indicate all'art. 12

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

L'assemblea nomina un segretario e, in caso di assemblea elettiva, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il verbale dovrà essere trascritto nel libro verbali assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Il verbale dell'assemblea dovrà essere trasmesso ai soci mediante e-mail comunicata dagli stessi e indicata nel libro soci, al fine di garantire la massima diffusione.

Art. 11 Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria deve esser convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per approvare il rendiconto economico-finanziario annuale e il bilancio preventivo.

L'assemblea ordinaria:

- Approva il rendiconto economico e finanziario annuale e il bilancio preventivo;
- Delibera i regolamenti di funzionamento dell'associazione;
- Delibera gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
- Delibera su ogni altro argomento attinente alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Art.12 Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata, con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
- quando vi sia la richiesta di almeno il 3/4 più uno (tre quarti + uno) degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione; detta assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti i 3/4 più uno dei soci e delibera a maggioranza; in seconda seduta quando siano presenti il 50% più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Art.13 Presidente

Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione.

Art.14 Vice-Presidente e altre cariche

Il Vice-Presidente dell'associazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato, è responsabile delle attività amministrative coadiuvando il consigliere Cassiere. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, il Vice-Presidente convoca il Consiglio Direttivo per nominare il nuovo Presidente tra i Consiglieri in carica.

Il consigliere Segretario cura tutto il lavoro inerente la segreteria.

Il consigliere Cassiere custodisce, sotto la sua personale responsabilità, il denaro ed ogni altro valore del circolo, sorveglia le riscossioni delle tasse di ammissione e delle quote sociali; rende conto periodicamente al Consiglio Direttivo della situazione finanziaria del circolo; tali attività possono essere demandate al Consigliere Segretario.

Il Direttore Sportivo si occupa di quanto ha attinenza con l'attività sportiva del circolo; compila in tempo utile il programma annuale delle regate veliche ed altre manifestazioni sportive da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; cura l'organizzazione di tali eventi valendosi, se necessario, dell'opera di altri soci e volontari; vigila sulla manutenzione del materiale sportivo; propone al Consiglio Direttivo ogni spesa da farsi.

Art.15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) componenti, tra i quali il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno quattro componenti. I consiglieri impossibilitati a presenziare fisicamente alle riunioni, possono collegarsi in video, sempreché i presenti in sede siano almeno la maggioranza (quattro).

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso viene messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consiglio può nominare soci collaboratori ai quali può essere dato mandato di attività gestionali e manutentive.

Art.16 Revisore Unico

Il revisore unico è nominato dall'assemblea ordinaria ed è scelto tra soci e non soci, rimane in carica per i 4 anni di mandato.

Art.17 Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale, nominata dall'assemblea, ha il compito di formare una rosa di candidati all'uopo interpellati, per il nuovo Consiglio Direttivo, in numero non inferiore a nove e non superiore a sedici.

Cura tutte le operazioni inerenti alle votazioni, le quali dovranno terminare entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.

Hanno diritto di voto (attivo e passivo) tutti i soci maggiorenni in regola con le quote sociali con anzianità associativa non inferiore ad un anno.

Ogni socio può votare un numero di candidati non superiore a 7, tanti quanti sono i componenti del Consiglio Direttivo.

All'atto della votazione è data facoltà al socio di sostituire in tutto od in parte (fino ad un massimo di sette) i nominativi presentati dalla Commissione.

Ogni socio può delegare per scritto altro socio il quale non può presentare più di una delega; le elezioni sono a scrutinio segreto.

Art.18 Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo ;
- quando non esplicano più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

Le dimissioni di un dirigente determinano la sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art.19 Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni degli organi dell'associazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate agli Organismi Affiliati unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art.20 Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere a tale scopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo, al termine del mandato quadriennale, redigerà il solo rendiconto economico finanziario e il bilancio verrà redatto dall'entrante nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle sponsorizzazioni, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art.22 Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

L'associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali

Art.23 Prestazioni di Lavoro e Volontari

L'associazione potrà avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di volontari o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.lgs. 36/21 e successive modifiche, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal già menzionato decreto. L'associazione provvederà a redigere ed aggiornare un elenco dei volontari previa dichiarazione degli stessi.

Art. 24 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

Art.25 Norma di rinvio


Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto, composto da 6 pagine, è stato approvato dall'associazione nella Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2023.

Firme del Presidente



Firma del Segretario



AGENZIA ENTRATE
UFF. TERRITORIALE DI PIOMBINO
ATTO REGISTRATO
IL 23 NOV. 2023
S. 32 N° 692

Statuto:

- Approvato nell'assemblea straordinaria del 21 marzo 1965.
- Modificato nell'assemblea straordinaria del 8 gennaio 1967
- Modificato nell'assemblea straordinaria del 30 maggio 1999
- Modificato nell'assemblea straordinaria del 19 marzo 2011

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Agnello Antonietta

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
23 NOV. 2023
Prot. _____